

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3342 in data 11-09-2015

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO FORNO DI TRATTAMENTO TERMICO BARRE GADDA NUOVO PUNTO DI EMISSIONE E78 NEL REPARTO TTF E L'ABBASSAMENTO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO LF COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E4.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 148/15 in data 06/07/2015, che ha trasmesso la richiesta di modifica non sostanziale concernente l'installazione del nuovo forno di trattamento termico barre GADDA nuovo punto di emissione E78 nel reparto TTF;

- considerato che l'intervento prevede l'installazione di un nuovo forno collegato al punto di emissione E78;
- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 152/15 in data 15/07/2015, che ha trasmesso la richiesta di modifica non sostanziale concernente l'esecuzione di interventi tecnici finalizzati all'abbassamento delle emissioni di polveri provenienti dall'impianto LF collegato al punto di emissione E4, volto a garantire il rispetto del limite di emissione polveri pari a 10 mg/Nm³;
- richiamato il parere espresso da ARPA Valle d'Aosta, con nota prot. n. 8606 in data 18/08/2015;
- rilevato che in data 18 agosto 2015, la Conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole agli interventi proposti, concordando con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere ARPA;
- ritenuto, pertanto, di approvare le proposte progettuali presentate dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., fermo restando il rispetto delle normative vigenti;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con DGR 708/2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

DECIDE

- 1) di approvare l'installazione del nuovo forno di trattamento termico barre GADDA nuovo punto di emissione E78 nel reparto TTF, costituente modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012 allo Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta;
- 2) di approvare la proposta progettuale concernente l'abbassamento delle emissioni di polveri provenienti dall'impianto LF collegato al punto di emissione E4, costituente modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012 allo Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta;

3) di stabilire che, in merito all'installazione di un nuovo forno Gadda di trattamento termico delle barre di acciaio collegato al punto di emissione E78, siano osservate le seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

Valori limite di emissione

Punto di emissione	Impianto/ Fase di processo	Sistema di abbattimento	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
						Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa (kg/h)	
E78	Forno GADDA da 1600 kW	Nessuno	0,70	3500	NO _x (espressi come NO ₂)	250 (rif. 3% O ₂)	0,88	Annuale

Note

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

Metodi di misura

Per il controllo dei limiti di emissione devono essere adottati i metodi attualmente previsti dall'AIA rilasciata con PD 6011 del 28/12/2012.

Prescrizioni generali

Autocontrolli alle emissioni	<p>Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.</p> <p>Tali condizioni sono individuate nella fase di riscaldamento del ciclo termico complessivo caratterizzata dal valore più alto della rampa di riscaldamento in termini di °C/h.</p> <p>Gli autocontrolli da effettuare a seguito della messa a regime dell'impianto, previsti dall'art. 269 comma 5 del Dlgs 152/06, devono essere condotti effettuando due misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime.</p> <p>Successivamente l'azienda deve condurre gli autocontrolli alle emissioni con la periodicità indicata nella tabella dei limiti di emissione.</p> <p>Nella relazione tecnica relativa agli autocontrolli devono essere indicati, per ognuno degli inquinanti misurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa; • il valore di portata di ogni singolo punto di emissione; • il regime di funzionamento dell'impianto.
-------------------------------------	--

Punti di emissione	I punti di emissione devono essere dotati di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259:2007. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.
	L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
	Dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione a rete della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi.

Attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo

Ai sensi del D. Lgs. 152/06, gli oneri dei controlli sulle attività IPPC sono a carico del Gestore.

Ai sensi dell'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente effettuerà un controllo di accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime.

La messa in esercizio dell'impianto venga comunicata almeno 15 giorni prima alla Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale e che la messa a regime avvenga entro due mesi dalla data di messa in esercizio;

4) di stabilire che, in merito all'intervento per l'abbassamento del valore limite di emissione polveri dell'impianto LF a 10 mg/Nm^3 , siano osservate le seguenti prescrizioni:

- la verifica dell'efficacia degli interventi previsti ai fini del rispetto del nuovo limite di emissione di polveri di 10 mg/Nm^3 è condizionata all'esito positivo delle misure di autocontrollo previste dall'art. 269 comma 5 del Dlgs 152/06, che dovranno essere effettuate a seguito della messa a regime dell'impianto dopo l'ultimazione degli interventi previsti.

Emissioni in atmosfera

Valori limite di emissione

A seguito degli interventi previsti l'impianto dovrà essere in grado di garantire il rispetto del limite di emissione di polveri di 10 mg/Nm^3 . Il valore della portata di emissione è di $70.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ e il limite di emissione di polveri espresso in flusso di massa è di $3,5 \text{ kg/h}$.

La tabella dei limiti di emissione da rispettare rimane pertanto quella già riportata nel PD n. 1147 del 01/04/2015 di modifica non sostanziale dell'AIA.

Autocontrolli alle emissioni

L'azienda deve provvedere a verificare il rispetto del nuovo limite di emissione di polveri di 10 mg/Nm^3 mediante le misure di autocontrollo da effettuare a seguito della messa a regime dell'impianto, previste dall'art. 269 comma 5 del Dlgs 152/06. Tali misure devono essere condotte effettuando due misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime.

Successivamente l'azienda deve condurre gli autocontrolli alle emissioni con la periodicità indicata nella tabella dei limiti di emissione.

Nella relazione tecnica relativa agli autocontrolli devono essere indicati, per ognuno degli inquinanti misurati:

- il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa;
- il valore di portata di ogni singolo punto di emissione;
- il regime di funzionamento dell'impianto.

Metodi di misura

Per il controllo dei limiti di emissione devono essere adottati i metodi attualmente già previsti dall'AIA rilasciata con PD 6011 del 28/12/2012.

Attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo

Ai sensi del D. Lgs. 152/06, gli oneri dei controlli sulle attività IPPC sono a carico del Gestore.

Ai sensi dell'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente effettuerà un controllo di accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;

La messa in esercizio dell'impianto venga comunicata almeno 15 giorni prima alla Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale e che la messa a regime avvenga entro due mesi dalla data di messa in esercizio;

5) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/09/2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO